



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF216

## INFO FLASH

La Nuova Redazione

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 8

OGGETTO	MODELLO PER LA "ROTTAMAZIONE-BIS" DEI RUOLI 2000-2017
RIFERIMENTI	D.L. 148/2017 CONV. IN L. 172/2017; D.L. 193/2016 – MODELLO
CIRCOLARE DEL	07/12/2017

*Sintesi: l'Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la "Rottamazione-bis" dei carichi, utilizzabile per la rottamazione:*

- dei carichi relativi ai periodi 2000-2016
- dei carichi relativi al periodo 1/01/2017-30/09/2017
- dei carichi rateizzati al 24/10/2016 oggetto di diniego a causa del mancato pagamento delle rate scadute al 31/12/2016.

*La compilazione va effettuata in modo analogo a quanto già previsto per la prima versione della Rottamazione.*

*Al contrario, per quanto riguarda le modalità di presentazione, si aggiunge la procedura "Fai D.A. te".*

Il D.L. 148/2017 ha prorogato, con modifiche, la procedura di definizione dei ruoli (cd. "Rottamazione-bis" o "Definizione agevolata 2017").

Tale decreto aveva inizialmente disposto:

- la **proroga** del termine di pagamento per le **rate in scadenza nel 2017**
- la **riapertura** dei termini per i contribuenti diniegati dalla precedente rottamazione dei carichi in quanto, avendo un piano di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016, non hanno provveduto al pagamento delle somme in scadenza al 31/12/2016 (cd. "carichi diniegati")
- l'**estensione** della rottamazione anche ai **ruoli affidati nel 2017**.

La **L. 172/2017**, di conversione del D.L. 148/2017, ha, infine, apportato le seguenti modifiche:

- ➔ **estensione della rottamazione anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 a 2016** per coloro che non, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazioni nei termini di cui al D.L. 193/2016;
- ➔ **proroga al 7/12/2017 del termine di pagamento delle rate della prima definizione agevolata** è stata estesa a tutte le rate in scadenza nel 2017, e alla prima rata del 2018;
- ➔ **la riapertura dei termini per i "carichi diniegati"** è stata interessata da modifiche che hanno riguardato i termini per l'esplicazione degli adempimenti dell'agente della riscossione e del debitore e le scadenze di pagamento entro cui quest'ultimo deve provvedere;
- ➔ in relazione alla definizione dei **carichi relativi al periodo dal 01/01/2017 al 30/09/2017** si rinviengono, in sostanza, sia la conferma di quanto già previsto nel decreto originario e sia alcune deroghe al D.L. 193/2016
- ➔ per le **regioni e enti locali**, vengono estesi i termini per disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale
- ➔ per le **Università degli studi** che hanno aderito alla definizione agevolata, si assiste alla conferma del posticipo dei pagamenti.



**Nota:** per l'adesione alla definizione agevolata il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita **dichiarazione**, nei termini e modalità che verranno esposti in seguito, in cui il debitore assume l'**impegno a rinunciare ai giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**RIAPERTURA DEI TERMINI PER I CARICHI AFFIDATI DAL 2000 AL 2016**

La legge di conversione ha disposto, con una norma innovativa rispetto al testo originario, la possibilità di aderire alla rottamazione dei **carichi affidati** agli agenti della riscossione nel **periodo dal 2000 al 2016**:

- che **non sono stati oggetto di dichiarazione** nella prima versione nella definizione agevolata
- compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016, per i quali il debitore **non** è stato ammesso al beneficio, **esclusivamente per il mancato pagamento di tutte le rate** degli stessi piani scadute al **31/12/2016** (cd. "carichi diniegati").



**Nota:** per la definizione dei suddetti carichi si richiama l'applicazione dell'art. 6 del D.L. 193/2016 fatte salve alcune **disposizioni speciali introdotte**, in sede di conversione, nei commi da 5 a 10-ter dell'art. 1 del D.L. 148/2017.

DESTINATARI	ADEMPIMENTI	TERMINE
DEBITORE	Presentazione istanza	entro il 15/05/2018
AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pubblicazione modulistica	entro il 31/12/2017
	Comunicazione delle somme dovute, rate e scadenze	entro il 30/09/2018

DATE DI PAGAMENTO	SCADENZA	% PAGAMENTO
PAGAMENTO DEL DOVUTO (UNICA SOLUZIONE o 3 RATE)	Ottobre 2018	100%
PAGAMENTO DEL DOVUTO IN 3 RATE (sulle somme dovute si applicano, a decorrere dal 01/08/2018, gli interessi di cui all'art. 21, co. 1, DPR 602/1973)	Ottobre 2018	40%
	Novembre 2018	40%
	Febbraio 2019	20%

**ROTTAMAZIONE PER I CARICHI DEL 2017**

Il D.L. 148/2017 ha esteso la **rottamazione** anche a quelli **affidati** all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal **01/01/2017 al 30/09/2017**.

**Nota:** non rileva l'**affidamento formale**, relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi, e la **consegna formale**, per ciò che attiene ai ruoli, ma l'espressione **carichi affidati** va intesa quale **carichi trasmessi** in quanto usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-Agenzia delle Entrate. Rientrano nell'ambito applicativo della rottamazione anche i **ruoli telematici la cui trasmissione** all'agente della riscossione sia stata **effettuata entro il 30/09/2017**.

La **domanda di definizione agevolata** deve essere **presentata** entro il **15/05/2018**.

DESTINATARI	ADEMPIMENTI	D.L. 148/2017 (ANTE CONV.)	D.L. 148/2017 (POST CONV.)
DEBITORE	Presentazione istanza	entro il 15/05/2018	
AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pubblicazione modulistica	entro il 31/10/2017	entro il 31/12/2017
	Invio per posta ordinaria dell'avviso dei carichi affidati per i quali non risulta ancora notificata la cartella alla data del 30/09/2017	entro il 31/03/2018	
	Comunicazione delle somme dovute, rate e scadenze	entro il 30/06/2018	

Inoltre, la **presentazione della dichiarazione**, anche per i carichi relativi al periodo dal 2000 al 2016:

- **sospende il pagamento** dei versamenti rateali che **scadono dopo** la presentazione della **dichiarazione**, se relativi a **precedenti dilazioni in essere alla data della dichiarazione medesima**
- **sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi** oggetto della dichiarazione. Opera il divieto, per l'agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (D.L. 193/2016, art. 6, co. 5, secondo periodo).



**DEROGHE AL D.L. 193/2016**

- **definizione per i carichi del periodo 2017:** può essere esercitata **senza che risultino effettuati i versamenti delle rate di eventuali piani di rateizzo in essere** (in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 c. 8 D.L. 193/2016 (che ha consentito l'accesso alla definizione agevolata 2016 anche ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01/10 al 31/12/2016)
- **carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16/10/2017** (data di entrata in vigore del D.L. 148/2017): si considera **rateizzabile** anche il carico del debitore **decaduto dalla definizione agevolata**, nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di 60 giorni tra la notifica dell'atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione (ai sensi dell'art. 6, c. 4-bis, D.L. 193/2016)
- **zone terremotate: non si applica** la proroga di un anno stabilita dal **co. 13-ter** art 6 D.L. 193/2016 che riguarda le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

**IL NUOVO MODELLO DA 2000/17**

L'Agenzia Entrate-Riscossione (subentrata ad Equitalia) ha reso disponibile il nuovo modello da utilizzare per la "Rottamazione-bis" dei carichi.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello accoglie, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. 148/2017, anche la rottamazione dei carichi relativi al periodo 2000-2016.

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 SETTEMBRE 2017

(Art. 1 del D.L. n.148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

☐ in proprio (persone fisiche);

☐ in qualità di.....  
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune..... (Prov.....), via/piazza.....

CAP.....telefono.....presso (indicare eventuale domiciliatario).....

**OPPURE**

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.


**DOMICILIO:** l'indirizzo è importante in quanto verrà utilizzato dall'AE-R per l'invio della "Comunicazione delle somme dovute" in risposta alla dichiarazione presentata, riportando l'indirizzo completo e l'eventuale "domiciliatario" o, in alternativa, l'indirizzo di PEC.

**DICHIARA<sup>2</sup>**

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** dei carichi rientranti nell'ambito applicativo<sup>1</sup> di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, affidati all'Agente della riscossione<sup>3</sup> dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017:

☐ contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi<sup>4</sup> che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure

☐ contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi<sup>4</sup>:



In presenza di carichi per i quali risultava una rateizzazione in essere al 24/10/2016, per essere ammessi alla definizione, a pena di improcedibilità dell'istanza, si deve provvedere al versamento, entro il 31/07/2018, di tutte le rate scadute al 31/12/2016, il cui importo sarà comunicato al debitore entro il 30/06/2018.

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione agevolata soltanto per i seguenti carichi (da compilare solo nel caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico
	Prospetto di pag. 2 del Mod.		

TIPOLOGIA DI ATTO	DATI DA RIPORTARE
CARTELLA (INTERO IMPORTO)	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00 000
CARTELLA (SOLO ALCUNI RUOLI)	Ruolo n. 2017/250497 Reso esecutivo in data 17-01-2017. Ruolo ordinario.
AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	Raccomandata n. 61454260010-0 Documento n. 00777201700025072000 Riferimento interno n. 69717012928744002000 Codice fiscale ABCDEF12G34H567I
AVVISO DI ADDEBITO INPS	Numero dell'atto 301 2017 12345677 55 000 Formato il 23 gennaio 2017

#### NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CARICO

Se l'adesione riguarda solo **alcuni** dei debiti contenuti nella cartella indicata nel **prospetto di pagina 1 del Mod. DA 2000/17**, occorre riportare il numero che identifica il carico nel **prospetto indicato a pagina 2 del medesimo Mod. DA 2000/17**. Pertanto, con riguardo alle **somme da pagare indicate in una cartella**, il contribuente può **scegliere** di definire:

- 1) **solo alcuni ruoli** indicati nella cartella;
- 2) **solo alcuni carichi** che compongono i singoli ruoli indicati nella cartella.

In entrambi i casi, occorre richiamare il numero progressivo che individua la cartella e riportare l'**identificativo** delle somme per le quali si richiede la definizione.

**Nel caso sub 1)**, qualora la definizione riguardi **solo alcuni ruoli presenti in cartella**, anche relativi a enti diversi, occorre indicare il **numero di ruolo** che si trova nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo".

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO**

**1. CONTROLLO MODELLO 730**

Dichiarazione modello 730/2012 presentata per il periodo d'imposta 2011.  
Somme dovute a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973.  
Comunicazione degli esiti del controllo formale del 07-05-2015, codice atto numero 06794111283  
Decadenza dalla rateazione per versamento 9006 omesso della rata numero 5

**Ruolo n. 2017/250497**

Reso esecutivo in data 17-01-2017.  
Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 3 - Settebagni, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Nel caso sub 2), ove la definizione riguarda solo alcuni atti che compongono i singoli ruoli indicati in cartella, va indicato il relativo riferimento desumibile alla voce **Estremi dell'atto** nella Sez. "Dati identificativi della cartella".

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

**CODICE FISCALE:** ABCDEF12G34H567I

**NUMERO CARTELLA:** 097 2017 00850395 45

**RIIONE O ZONA:**

**GRUPPO:** 0099

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2017/250497	9016	2011	1	869,46	26,08	T123456789123456789123456/T
2	2017/250497	9017	2011	1	63,55	1,91	T123456789123456789123456/T

**DICHIARA ALTRESÌ**

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità<sup>5</sup>:

☐ **UNICA SOLUZIONE<sup>5</sup>**

oppure

**LE SCADENZE DI PAGAMENTO RIPORTARE SOTTO SONO DISTINTE IN BASE AL TIPO DI CARICO**

☐ **NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA PER LA SPECIFICA TIPOLOGIA DI CARICO<sup>5</sup>**

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE  (indicare un numero di rate maggiore di uno e minore di quelle massime previste per la specifica tipologia di carico).

**ATTENZIONE:**

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione.

Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore al massimo previsto<sup>6</sup>, il pagamento si intende comunque richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla specifica tipologia di carico<sup>6</sup>.

**Esempio:** nel caso in cui si chieda il pagamento in 4 rate di un carico per cui è prevista la rateizzazione nel numero massimo di 3 rate, il pagamento verrà comunque ripartito in 3 rate.

*In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi nella misura prevista dalla legge<sup>7</sup>. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate, la definizione non produce effetti.*

Il tasso di interesse è pari al 4,5% (art. 21, co. 1, DPR 602/1973)

RIPRODUZIONE VIETATA - www.redazionefiscale.it

MODALITA'	DATE DI PAGAMENTO PER I CARICHI 01/01/2017-30/09/2017				
PAG. UNICA SOLUZIONE	LUGLIO 2018				
RATEIZZO IN 2 RATE	Luglio 2018	Settembre 2018			
PERCENTUALE PAGAMENTO	50%	50%			
RATEIZZO IN 3 RATE	Luglio 2018	Settembre 2018	Ottobre 2018		
PERCENTUALE PAGAMENTO	33,34%	33,33%	33,33%		
RATEIZZO IN 4 RATE	Luglio 2018	Settembre 2018	Ottobre 2018	Novembre 2018	
PERCENTUALE PAGAMENTO	25%	25%	25%	25%	
RATEIZZO IN 5 RATE	Luglio 2018	Settembre 2018	Ottobre 2018	Novembre 2018	Febbraio 2019
PERCENTUALE PAGAMENTO	20%	20%	20%	20%	20%

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



MODALITA'	DATE DI PAGAMENTO PER I CARICHI 01/01/2000-31/12/2016		
PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE	OTTOBRE 2018		
RATEIZZO CON UN NUMERO MASSIMO DI 3 RATE PERCENTUALE DI PAGAMENTO IN CASO DI RATEIZZO	OTTOBRE 2018 40%	NOVEMBRE 2018 40%	FEBBRAIO 2019 20%

### DICHIARA INOLTRE

- ☐ che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione oppure
- ☐ che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Occorre dichiarare la **presenza o meno di giudizi pendenti** che interessino le somme oggetto della dichiarazione di adesione. In caso di giudizi pendenti, è necessario assumere l'impegno a rinunciarvi.

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro

### DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere:

..... del/della .....  
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 148/2017, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data ..... Firma .....

*N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".*

### DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a.....

- ☐ in proprio;
- ☐ in qualità di.....  
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

delego il/la Sig./Sig.ra .....

- ☐ a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- ☐ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- ☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a questa dichiarazione di adesione.

Luogo e data..... Firma del delegante .....

*N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato*

**FAQ SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

<b>DEBITI OGGETTO DI ROTTAMAZIONE</b>	
<b>QUESITO</b>	Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata ?
<b>RISPOSTA</b>	<p>Il decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, sono applicabili alle somme riferite ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, <b>a eccezione dei debiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non definibili</b> in base alla legge (ad esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti);</li> <li>▪ <b>interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata</b> (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l'Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge.</li> </ul> <p>Chi aderisce alla definizione agevolata dovrà pagare l'importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.</p>

<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DA 2000/17</b>																																							
<b>QUESITO</b>	Come posso presentare il modulo DA-2000/17 ?																																						
<b>RISPOSTA</b>	<p><b>Procedura "Fai D.A. te"</b>, è il form sul portale dell'agenzia entrate-riscossione che permette di compilare e inviare la domanda di adesione, tramite pc, tablet e smartphone (allegando il documento di riconoscimento);</p> <p>È possibile <b>inviare il modulo DA-2000/17</b>, insieme alla copia del documento di identità, <b>alla casella PEC</b> della Direzione regionale dell'AE-R di riferimento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DIREZIONE REGIONALE</th><th>PEC</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>ABRUZZO</td><td><a href="mailto:adesione.abruzzo@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.abruzzo@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>BASILICATA</td><td><a href="mailto:adesione.basilicata@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.basilicata@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>CALABRIA</td><td><a href="mailto:adesione.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>CAMPANIA</td><td><a href="mailto:adesione.campania@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.campania@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>EMILIA ROMAGNA</td><td><a href="mailto:adesione.emiliaromagna@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.emiliaromagna@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td><a href="mailto:adesione.friuliveneziagiulia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.friuliveneziagiulia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>LAZIO</td><td><a href="mailto:adesione.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>LIGURIA</td><td><a href="mailto:adesione.liguria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.liguria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>LOMBARDIA</td><td><a href="mailto:adesione.lombardia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.lombardia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>MARCHE</td><td><a href="mailto:adesione.marche@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.marche@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>MOLISE</td><td><a href="mailto:adesione.molise@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.molise@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>PIEMONTE VALLE D'AOSTA</td><td><a href="mailto:adesione.piemontevalleaosta@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.piemontevalleaosta@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>PUGLIA</td><td><a href="mailto:adesione.puglia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.puglia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>SARDEGNA</td><td><a href="mailto:adesione.sardegna@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.sardegna@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>TRENTINO ALTO ADIGE</td><td><a href="mailto:adesione.trentinoaltoadige@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.trentinoaltoadige@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>TOSCANA</td><td><a href="mailto:adesione.toscana@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.toscana@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>UMBRIA</td><td><a href="mailto:adesione.umbria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.umbria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> <tr><td>VENETO</td><td><a href="mailto:adesione.veneto@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.veneto@pec.agenziaiscossione.gov.it</a></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Presentazione del modulo DA-2000/17 agli sportelli</b> presenti sul territorio nazionale (esclusa la Sicilia).</p>	DIREZIONE REGIONALE	PEC	ABRUZZO	<a href="mailto:adesione.abruzzo@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.abruzzo@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	BASILICATA	<a href="mailto:adesione.basilicata@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.basilicata@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	CALABRIA	<a href="mailto:adesione.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	CAMPANIA	<a href="mailto:adesione.campania@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.campania@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	EMILIA ROMAGNA	<a href="mailto:adesione.emiliaromagna@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.emiliaromagna@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	FRIULI VENEZIA GIULIA	<a href="mailto:adesione.friuliveneziagiulia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.friuliveneziagiulia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	LAZIO	<a href="mailto:adesione.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	LIGURIA	<a href="mailto:adesione.liguria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.liguria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	LOMBARDIA	<a href="mailto:adesione.lombardia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.lombardia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	MARCHE	<a href="mailto:adesione.marche@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.marche@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	MOLISE	<a href="mailto:adesione.molise@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.molise@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	PIEMONTE VALLE D'AOSTA	<a href="mailto:adesione.piemontevalleaosta@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.piemontevalleaosta@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	PUGLIA	<a href="mailto:adesione.puglia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.puglia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	SARDEGNA	<a href="mailto:adesione.sardegna@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.sardegna@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	TRENTINO ALTO ADIGE	<a href="mailto:adesione.trentinoaltoadige@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.trentinoaltoadige@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	TOSCANA	<a href="mailto:adesione.toscana@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.toscana@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	UMBRIA	<a href="mailto:adesione.umbria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.umbria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>	VENETO	<a href="mailto:adesione.veneto@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.veneto@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>
DIREZIONE REGIONALE	PEC																																						
ABRUZZO	<a href="mailto:adesione.abruzzo@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.abruzzo@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
BASILICATA	<a href="mailto:adesione.basilicata@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.basilicata@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
CALABRIA	<a href="mailto:adesione.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
CAMPANIA	<a href="mailto:adesione.campania@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.campania@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
EMILIA ROMAGNA	<a href="mailto:adesione.emiliaromagna@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.emiliaromagna@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
FRIULI VENEZIA GIULIA	<a href="mailto:adesione.friuliveneziagiulia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.friuliveneziagiulia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
LAZIO	<a href="mailto:adesione.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
LIGURIA	<a href="mailto:adesione.liguria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.liguria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
LOMBARDIA	<a href="mailto:adesione.lombardia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.lombardia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
MARCHE	<a href="mailto:adesione.marche@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.marche@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
MOLISE	<a href="mailto:adesione.molise@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.molise@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
PIEMONTE VALLE D'AOSTA	<a href="mailto:adesione.piemontevalleaosta@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.piemontevalleaosta@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
PUGLIA	<a href="mailto:adesione.puglia@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.puglia@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
SARDEGNA	<a href="mailto:adesione.sardegna@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.sardegna@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
TRENTINO ALTO ADIGE	<a href="mailto:adesione.trentinoaltoadige@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.trentinoaltoadige@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
TOSCANA	<a href="mailto:adesione.toscana@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.toscana@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
UMBRIA	<a href="mailto:adesione.umbria@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.umbria@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						
VENETO	<a href="mailto:adesione.veneto@pec.agenziaiscossione.gov.it">adesione.veneto@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>																																						

<b>ADEMPIMENTI DELL'AE-R SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	
<b>QUESITO</b>	Cosa succede dopo la presentazione della domanda di adesione ?
<b>RISPOSTA</b>	<p>L'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018 per i carichi affidati alla riscossione nel 2017 o entro il 30 settembre 2018 per quelli affidati dal 2000 al 2016, una Comunicazione di accoglimento o di diniego. In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunica l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e invia i bollettini di pagamento.</p>

<b>(proseguo)</b>	Nel caso in cui il <b>carico richiesto in definizione sia stato interessato da una dilazione in corso al 24/10/2016</b> con rate in scadenza nel 2016 e non saldate, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che l'AE-R comunicherà entro giugno 2018. Dopo l'avvenuto pagamento, verrà inviata, entro settembre 2018, una seconda comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata.
-------------------	--

<b>RATEIZZO CARTELLA PER CARICHI 2017 E ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE ANCHE SENZA ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI</b>	
<b>QUESITO</b>	Ho rateizzato una cartella con carichi affidati all'AE-R nel 2017, ma non sono in regola con i pagamenti. Posso ugualmente accedere alla "rottamazione" ?
<b>RISPOSTA</b>	Sì in quanto per l'accesso alla rottamazione non è necessario essere in regola con i pagamenti delle rateizzazioni concesse per i carichi affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017.

<b>CARTELLA RATEIZZATA PER PER CARICHI ANTE 2017 E PAGAMENTI A TATE</b>	
<b>QUESITO</b>	Ho una cartella ricevuta prima del 2017, posso pagarla a rate?
<b>RISPOSTA</b>	<p>La Legge n. 172/2017 stabilisce che le somme da versare per la definizione agevolata di cartelle/avvisi riferiti a carichi consegnati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 possano essere pagate in un'unica soluzione, a ottobre 2018, oppure a rate, fino ad un massimo di 3, che saranno riportate nella Comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, entro settembre 2018, in base a quanto indicato dal contribuente nella propria istanza (DA 2000/17).</p> <p>In questo caso, la legge stabilisce le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ottobre 2018 (40%);</li> <li>- novembre 2018 (40%);</li> <li>- febbraio 2019 (20%).</li> </ul>

<b>RATEIZZO CARTELLA PER CARICHI AFFIDATI PRIMA DEL 2017 E ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE ANCHE SENZA ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI</b>	
<b>QUESITO</b>	Ho rateizzato una cartella con carichi affidati all'AE-R prima del 2017, ma non sono in regola con i pagamenti. Posso ugualmente accedere alla "rottamazione" ?
<b>RISPOSTA</b>	<p>Sì, solo nel caso in cui il rateizzo era in corso al 24/10/2016 devono prima essere saldate, entro luglio 2018, le rate scadute nel 2016.</p> <p>Regolarizzati i versamenti del vecchio piano di dilazione, la somma oggetto di definizione agevolata, che verrà comunicata dall'AE-R entro settembre 2018, deve essere pagata in un'unica soluzione (a ottobre 2018) oppure a rate in base a quanto indicato dal contribuente nella propria istanza (DA 2000/17).</p> <p>Come per tutti i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il pagamento a rate della "rottamazione" può essere effettuato nel numero massimo di tre; di seguito le scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ottobre 2018 (40%);</li> <li>- novembre 2018 (40%);</li> <li>- febbraio 2019 (20%).</li> </ul>

<b>OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO DI UNA RATA DELLA ROTTAMAZIONE</b>	
<b>QUESITO</b>	Cosa succede se non pago una rata della "rottamazione" o la pago in ritardo ?
<b>RISPOSTA</b>	Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

<b>CONTENZIOSO IN ATTO</b>	
<b>QUESITO</b>	Ho un contenzioso con l'AE-R, posso comunque richiedere la definizione agevolata ?
<b>RISPOSTA</b>	Sì. Per aderire è necessario <b>dichiarare nel Mod. DA 2000/17 di rinunciare</b> a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.